



Comuni di Bastiglia • Bomporto • Nonantola Ravarino •

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 1 dell'11 marzo 2010

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 23 marzo 2010 al 7 aprile 2010

Ripubblicato dal 7 aprile 2010 al 22 aprile 2010

Entrato in vigore il 22 aprile 2010

INDICE

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Materia del regolamento e diffusione pag. 4

TITOLO II - Consiglio dell'Unione del Sorbara

Capo I - Riunioni del Consiglio dell'Unione.

Presidente, convocazione e altre norme generali

Art. 2 Convocazione del primo Consiglio dell'Unione pag. 4

Art. 3 Sessioni e sedute pag. 4

Art. 4 Convocazione e ordine del giorno pag. 4

Art. 5 Termini e modalità della convocazione pag. 5

Art. 6 Numero legale per la validità delle sedute pag. 5

Art. 7 Sospensione e aggiornamento della seduta pag. 6

Art. 8 Sedute pubbliche e segrete pag. 6

Art. 9 Diffusione via internet delle sedute consiliari pag. 6

Art. 10 Sedute consiliari con ripresa televisiva pag. 7

Art. 11 Presidenza e disciplina delle sedute pag. 7

Capo II - Svolgimento delle sedute

Art. 12 Comunicazioni e interventi pag. 7

Art. 13 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti
non iscritti pag. 8

Art. 14 Disciplina della discussione pag. 8

Art. 15 Numero e durata degli interventi pag. 9

Art. 16 Fatto personale pag. 9

Art. 17 Questione pregiudiziale e domanda di sospensione pag. 9

Art. 18 Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte di deliberazioni pag. 9

Art. 19 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto pag. 10

Art. 20 Forme e modalità di votazione pag. 10

Art. 21 Ordine di votazione pag. 11

Art. 22 Esito delle votazioni pag. 11

Art. 23 Adozione degli atti pag. 11

Capo III - Verbalizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 24 Verbali delle sedute consiliari e delle deliberazioni pag. 11

Art. 25 Firma ed approvazione dei verbali pag. 12

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 26 Interrogazioni e interpellanze pag. 12

Art. 27 Interrogazioni e interpellanze urgenti pag. 13

Art. 28 Mozioni e ordini del giorno pag. 13

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

Art. 29 I Gruppi Consiliari pag. 13

Art. 30 I Capigruppo pag. 14

Art. 31 Commissione dei Capigruppo pag. 14

TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

Art. 32 Diritti dei Consiglieri, accesso agli atti e pari opportunità pag. 14

Art. 33 Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture	pag. 15
Art. 34 Gettone di presenza dei Consiglieri	pag. 15
Art. 35 Attivazione del controllo sulle deliberazioni della Giunta	pag. 15
TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 36 Rinvio ad altre disposizioni normative	pag. 15
Art. 37 Questioni interpretative	pag. 15
Art. 38 Entrata in vigore	pag. 15

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1

Materia del regolamento e diffusione

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara sono fissate dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati la decisione in ordine ad essi è rimessa al Presidente, sentiti i Capigruppo.
3. Copia del regolamento è consegnata dal Presidente ai Consiglieri neo eletti, in occasione della seduta di insediamento.
4. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

TITOLO II - Consiglio dell'Unione del Sorbara

Capo I - Riunioni del Consiglio dell'Unione. Presidente, convocazione e altre norme generali

Art. 2

Convocazione del primo Consiglio dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Presidente dell'Unione.
2. La convocazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla elezione dei rappresentanti dell'Unione da parte dell'ultimo Consiglio Comunale.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 3

Sessioni e sedute

1. Preso atto del programma amministrativo di governo dell'Ente presentato dal Presidente ai sensi degli artt. 10 e 14 dello Statuto, il Consiglio concorre alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti alla sua competenza; può inoltre dibattere e votare ordini del giorno su temi di interesse locale o generale.
3. Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Unione; per particolari argomenti, può essere convocata apposita seduta anche fuori dalla sede.
4. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.

Art. 4

Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente e deve indicare l'elenco degli oggetti da trattare e l'ora della convocazione.

2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, nei termini di cui all'art. 39, comma 2 del Testo unico degli enti locali, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 5

Termini e modalità della convocazione

1. La convocazione è di norma consegnata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta;
2. Per le riunioni in via ordinaria, il Presidente, quando ne ravvisa l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima; entro tale termine può comunque essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare, con le modalità previste dal presente articolo per la consegna dell'avviso di convocazione.
3. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.
4. L'avviso di convocazione è indirizzato alla residenza, domicilio o recapito formalmente comunicato al Segretario; è consentito a più Consiglieri di indicare un recapito comune.
5. La consegna delle convocazioni può essere effettuata a mano, a mezzo servizio postale, via fax, a mezzo posta elettronica o tramite altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione.
6. L'Amministrazione si impegna ai soli fini organizzativi ed al fine di agevolare l'attività dei consiglieri a rendere disponibile, per quanto possibile, le proposte di deliberazione e i relativi documenti il sabato precedente la riunione del Consiglio.

Art. 6

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Unione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo il medesimo giorno o in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
4. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 3.
5. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.
6. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente, previa constatazione del numero legale in esito ad appello nominale dei Consiglieri cui procede il Segretario su invito del Presidente.
7. Il Presidente, qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, può disporre la sospensione per un tempo non superiore a quindici minuti; trascorso inutilmente tale termine, dichiara sciolta la seduta.
8. I Consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota nel verbale.

Art. 7

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio dell'Unione può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente o su richiesta dei Consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 5, 5° comma.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 8

Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio decide anche su richiesta di un solo Consigliere, con voto palese e a maggioranza, di procedere in seduta segreta. Sulla proposta di passare in seduta segreta possono parlare, oltre al proponente, un Consigliere a favore ed uno contro.
3. Le sedute sono comunque segrete quando si discute in merito alle qualità morali delle persone.
4. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

Art. 9

Diffusione via internet delle sedute consiliari

1. E' possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione.
2. La diffusione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, che si considerano assolute mediante affissione di cartelli di informazione, riportanti le zone soggette a ripresa e le informazioni relative al trattamento dei dati.
3. La trasmissione via internet è esclusa nei casi previsti dall'art. 8 comma 3, del presente Regolamento, ovvero nei casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o capacità professionali di persone.
4. E' altresì vietata la ripresa e la diffusione via internet di quelle parti delle sedute in cui vengono trattati dati sensibili così come definiti dal D.Lgs 196/2003, intendendo per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 10

Sedute consiliari con ripresa televisiva

1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.
2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari procederanno regolarmente
3. Quando le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'o.d.g. si adottano le regole organizzative di seguito indicate.
4. La Conferenza dei capigruppo definisce il programma delle sedute temperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.
5. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.
6. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.

Art. 11

Presidenza e disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono presiedute dal Presidente dell'Unione; in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente dell'Unione, in caso di assenza anche del Vice Presidente, da altro componente della Giunta.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine.
4. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed astenendosi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.
5. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

Capo II - Svolgimento delle sedute

Art. 12

Comunicazioni e interventi

1. Il Presidente fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a notizia del Consiglio; analoga facoltà è riconosciuta ai membri della Giunta.
2. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può dare la parola anche a singoli Consiglieri, per comunicazioni urgenti. Le comunicazioni di cui al presente comma non possono avere durata superiore a 5 minuti.

3. I Consiglieri possono altresì domandare chiarimenti e formulare osservazioni; tali interventi non potranno singolarmente protrarsi oltre tre minuti.
4. In ordine alle comunicazioni di cui ai commi precedenti, i Consiglieri hanno facoltà di presentare, anche nel corso della seduta, una mozione sull'argomento cui era riferita la comunicazione. Tale mozione è iscritta e votata nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione, senza alcun ulteriore adempimento;
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle comunicazioni ed interventi di cui al presente articolo non può eccedere i trenta minuti.

Art. 13

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti

1. Dopo le eventuali comunicazioni ed interventi di cui all'articolo precedente, il Presidente pone in trattazione gli altri argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta. Il Presidente può altresì disporre, per giustificati motivi, variazione all'ordine dei lavori.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal Presidente che ne dispone la successiva prosecuzione, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta ovvero, di una seduta seguente.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico degli enti locali.
6. Il Consiglio dell'Unione può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno e di cui sia già stata conclusa l'istruttoria tecnica, nel caso in cui alla seduta partecipino tutti i Consiglieri assegnati e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti.
7. I Consiglieri non possono prendere parte alla trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
8. Al termine delle votazioni relative alle proposte di deliberazione si procede allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.
La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze è comunque svolta indipendentemente dalla verifica del numero legale.

Art. 14

Disciplina della discussione

1. I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendo la parola all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

3. I Consiglieri non possono interloquire mentre altri ha parola; durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione, e contenere la loro durata entro i limiti di tempo di cui all'articolo 15.
4. Il Presidente richiama i Consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente; dopo due richiami, il Presidente interdice loro la parola.

Art. 15

Numero e durata degli interventi

1. I Consiglieri possono intervenire due sole volte nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. La durata dei singoli interventi non può eccedere:
 - a) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) i tre minuti per gli interventi per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiamo al regolamento.
3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, quando siano in discussione argomenti di particolare rilevanza può elevare la durata e la frequenza degli interventi consentiti.
4. I Consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o per richiamo alla osservanza del regolamento.

Art. 16

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

Art. 17

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione la questione pregiudiziale e quella sospensiva possono essere sollevate, solo in forma scritta, da almeno tre Consiglieri.
5. Dopo il proponente possono parlare soltanto un Consigliere a favore ed uno contro; gli interventi non possono eccedere i tre minuti.
6. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 18

Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte di deliberazioni

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta di deliberazione o nel corso della discussione e sino a che questa non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento; tali

proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura.
3. Il Presidente, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
4. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento fino a che il Presidente non dichiara chiusa la discussione.

Art. 19

Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, quando sull'argomento non vi siano altri Consiglieri che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione; dopo di che hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente o il relatore, per replicare conclusivamente. La replica non può eccedere la durata di cinque minuti.
2. Dopo la replica di cui al comma precedente, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto; hanno facoltà di chiederla un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Art. 20

Forme e modalità di votazione

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale è adottata quando la disponga il Presidente o la domandino almeno tre Consiglieri. Per tale votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello e annota i voti.
3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede che vengono deposte singolarmente nell'apposita urna in esito ad appello nominale; si può procedere in forma palese, quando nessuno dei presenti si oppone, nel caso vi siano proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone, per effettuarla in forma palese occorre altresì che ciascun Consigliere intenda procedere mediante una unica espressione di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il Consiglio, su richiesta di un Consigliere, accolta dal proponente e approvata dal Consiglio stesso, può procedere per parti, ovvero per singoli articoli o per punti del dispositivo. Sulla richiesta non è ammessa la discussione; possono intervenire soltanto un Consigliere a favore ed uno contro.
5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

6. Con una unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto analogo ovvero siano collegati nel fine.

Art. 21

Ordine di votazione

1. L'ordine di votazione è il seguente:
 - la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
 - gli ordini del giorno;
 - gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
 - la proposta principale.

Art. 22

Esito delle votazioni

1. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Nelle votazioni segrete, il Presidente è assistito da tre Consiglieri, con funzione di scrutatori, di cui almeno uno della minoranza, da lui nominati all'inizio di seduta.
3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.
4. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa immediatamente ripetere nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 23

Adozione degli atti

1. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.
3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze e nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che, nelle minoranze, hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

Capo III - Verbalizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 24

Verbali delle sedute consiliari e delle deliberazioni

1. I verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione sono redatti dal Segretario, o da chi per legge e Statuto lo sostituisce, sulla base di appunti o registrazione effettuata in corso di seduta. Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente dell'Unione di sua fiducia; può altresì disporre che assista alla seduta altro personale della segreteria, per prestare attività ausiliaria.

2. Il processo verbale deve contenere l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, il riassunto degli interventi che abbiano specifica attinenza con l'argomento trattato ed il voto espresso dai Consiglieri. Deve altresì indicare nominativamente coloro che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale proprie dichiarazioni, consegnandole per iscritto al Segretario.

Art. 25

Firma ed approvazione dei verbali

1. I verbali di cui all'articolo precedente sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Si intendono approvati se, decorsi cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, non venga avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, motivata richiesta di rettifica che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 26

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda se, per quanto risulta al Presidente dell'Unione, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. Le interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Alle interrogazioni risponde oralmente o per iscritto il Presidente dell'Unione o il membro della Giunta competente in relazione alla materia. La risposta orale avviene alla presenza dell'interrogante che ha facoltà di dare lettura dell'interrogazione, ovvero anche di illustrarla, comunque per non più di tre minuti. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
4. Il Presidente rinvia alla successiva adunanza le interrogazioni non svolte nelle sedute, per ragioni di tempo; quando anche in tale adunanza le interrogazioni rinviate non possono essere svolte, il Presidente può disporre la convocazione di una seduta dedicata alla risposta alle interrogazioni arretrate.
5. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti. L'interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni; tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i tre minuti.
6. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste in una domanda rivolta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della sua azione o di quella della Giunta, ovvero per conoscere il suo giudizio su determinati argomenti.
7. Allo svolgimento delle interpellanze, si applicano le disposizioni relative alle interrogazioni.

Art. 27

Interrogazioni e interpellanze urgenti

1. All'inizio di seduta, possono essere presentate, in forma scritta, interrogazioni e interpellanze ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.
2. Il Presidente, quando ritenga che effettivamente sussiste l'urgenza, può rispondere nel corso della seduta; se occorre acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva.

Art. 28

Mozioni e ordini del giorno

1. La mozione e l'ordine del giorno, presentati per iscritto al Presidente, consistono in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Quando siano stati presentati una mozione o un ordine del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il Presidente non dichiara chiusa la discussione; il proponente ha peraltro facoltà di chiedere che l'ordine del giorno venga votato prioritariamente nel testo da lui presentato ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione o l'ordine del giorno è illustrato, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Nella discussione i Consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai cinque minuti. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti; dopo di che non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazioni di voto.
5. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere posti in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

Art. 29

I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo anche se composto da un solo Consigliere.
2. I Consiglieri possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo.
3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il Consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari.
4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

5. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nelle rispettive liste di appartenenza.

Art. 30

I Capigruppo

1. Ai Capigruppo viene inviato per posta elettronica l'elenco ed i testi di tutte le deliberazioni della Giunta nei termini e per gli effetti di cui all'art. 125 del Testo unico degli enti locali.

Art. 31

Commissione dei Capigruppo

1. La commissione dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente antecedentemente alle sedute consiliari, qualora lo si ritenga opportuno, per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive.
2. Il Presidente convoca altresì la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata due Capigruppo; in tal caso la riunione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.
3. Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il funzionamento della commissione consiliare dei Capigruppo è disciplinato dalle norme previste dal presente regolamento.
4. Il Consiglio può provvedere alla nomina di Commissioni Consiliari per l'esame di uno specifico argomento, tematica o materia.
5. La nomina viene effettuata con apposita deliberazione del Consiglio che prevede l'oggetto e le specifiche attribuzioni delle commissioni, le modalità di composizione delle commissioni che devono comunque essere rapportate alla rappresentanza dei diversi gruppi consiliari, il funzionamento e la durata.

TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

Art. 32

Diritti dei Consiglieri, accesso agli atti e pari opportunità

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Per gli atti amministrativi formati si prevede una consegna in tempi brevi, comunque entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di atti preparatori o informazioni da acquisire presso i settori competenti, si prevede un termine di consegna non superiore a dieci giorni lavorativi. In caso di mancato adempimento o di ritardo che ritengano ingiustificato, segnalano il fatto, a tutela del loro diritto, al Presidente e al Segretario e in caso di loro inadempimento, alla Commissione dei Capigruppo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri per esplicitare le loro funzioni, possono proporre emendamenti su ogni argomento oggetto di deliberazioni del Consiglio, nonché presentare per iscritto al

Presidente istanze di sindacato ispettivo mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni; possono altresì presentare interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata. Nelle sedute, i Consiglieri possono sempre intervenire per fatto personale.

Art. 33

Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture

1. Per lo svolgimento della loro attività i Consiglieri possono utilizzare i servizi di documentazione, di raccolta leggi e decreti, e di ogni altra disposizione normativa.

Art. 34

Gettone di presenza dei Consiglieri

1. La corresponsione del gettone di presenza e il relativo ammontare possono essere determinati nell'ambito del documento di programmazione economica di ciascun esercizio finanziario.

Art. 35

Attivazione del controllo sulle deliberazioni della Giunta

1. I Consiglieri, quando intendono che determinate deliberazioni di Giunta o di Consiglio vengano sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 127 del Testo unico degli enti locali, e per le materie ivi previste ne fanno richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate o dei vizi rilevati, al Segretario. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno sei Consiglieri.
2. Il Segretario provvede ad inviare al Difensore Civico gli atti deliberativi, di cui al comma precedente, unitamente a copia della richiesta dei Consiglieri; l'invio al Difensore Civico è effettuato entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Rinvio ad altre disposizioni normative

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Testo unico degli enti locali, nonché le altre leggi vigenti e lo Statuto dell'Unione.

Art. 37

Questioni interpretative

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente regolamento, dalle leggi e dallo Statuto, decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

Art. 38


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione del Regolamento stesso.

TEMPI DI INTERVENTO		Presidente, componente della Giunta	Consiglieri
1	Comunicazioni ed interventi iniziali (art. 12.2-.3) – Consiglieri autorizzati dal Presidente, sentiti i Capigruppo..... – richiesta di chiarimenti e osservazioni		5 minuti 3 minuti
2	Interrogazioni e interpellanze (art. 26.3-5-.11) – lettura e/o illustrazione	5 minuti	3 minuti
	– risposta		
	– dichiarazione dell'interrogante o dell'interpellante (1 solo firmatario)		3 minuti
3	Mozioni e ordini del giorno (art. 28.3-.4) – illustrazione (1 solo Consigliere firmatario)		10 minuti
	– discussione		5 minuti
	– replica del Consigliere proponente		5 minuti
	– dichiarazione di voto		3 minuti
4	Trattazione delle proposte – discussione: durata dei singoli interventi (art. 15.2)	5 minuti	5 minuti
	– replica (art. 19.1)		
	– dichiarazione di voto (art. 15.2 b) (1 Consigliere per ogni gruppo oltre ad eventuali dissenzienti dal gruppo: art. 19.2)		3 minuti
5	Fatto personale e richiamo al regolamento (art. 15.2 b)		3 minuti
6	Questione pregiudiziale e sospensiva (art. 17.5) – proponente		3 minuti
	– possono intervenire 1 Consigliere a favore ed 1 contro .		3 minuti

I Consiglieri possono intervenire solo 2 volte sullo stesso argomento (art. 15.1).

La durata dei singoli interventi e la loro frequenza, per argomenti di particolare rilevanza, può essere elevata dal Presidente, sentiti i Capigruppo (art. 15.3).



LE SEDUTE CONSILIARI
PUBBLICHE SONO
VIDEOREGISTRATE E
VENGONO PUBBLICATE
SUL SITO ISTITUZIONALE

Si comunica che ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003) il responsabile del trattamento è **Alessandra Rivi**.

Di seguito si riporta, a stralcio, quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 193/2003:

Art. 13. Informativa ⁽¹⁾

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:

Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

[...]

1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.

[...]